



COMUNE DI POGGIO MOIANO
PROVINCIA DI RIETI

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
DELL'AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA
DEL COMUNE DI POGGIO MOIANO "A.F.V."**

INDICE:

- Articolo 1 - CAPITOLATO D'ONERI
- Articolo 2 - FINALITA'
- Articolo 3 - GESTIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICA
- Articolo 4 - SERVIZI ESTERNI DI GESTIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICA
- Articolo 5 - COMITATO DI VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DELLA GESTIONE
- Articolo 6 - COMPITI DEL COMITATO DI VIGILANZA
- Articolo 7 - CACCIATORI LOCALI
- Articolo 8 - CACCIATORI ESTERNI
- Articolo 9 - ISCRIZIONE ED AMMISSIONE
- Articolo 10 - QUOTE RELATIVE ALLE SPESE DI GESTIONE AZIENDALE
- Articolo 11 - DURATA DELLA GESTIONE
- Articolo 12 - CORRISPETTIVO ANNUO E MODALITA' DI PAGAMENTO E CONDIZIONI
- Articolo 13 - DISPOSIZIONI DI LEGGE E CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
- Articolo 14 - NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO
- Articolo 15 - VIGILANZA VENATORIA
- Articolo 16 - DIVIETI
- Articolo 17 - SANZIONI
- Articolo 18 - DOVERI
- Articolo 19 - CASA DI CACCIA
- Articolo 20 - UFFICIO A.F.V. PREPOSTO DEL CONCESSIONARIO
- Articolo 21 - PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' PER LA CONSERVAZIONE E IL RIPRISTINO
AMBIENTALE
- Articolo 22 - ZONE DI CACCIA
- Articolo 23 - PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE
PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' VENATORIA
- Articolo 24 - NORME DI RINVIO
- Articolo 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Articolo 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Articolo 27 - CORRISPETTIVO ANNUALE POSTO A BASE DI GARA PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI DELL'A.F.V.
- Articolo 28 - RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Articolo 1

CAPITOLATO D'ONERI

Il Comune di Poggio Moiano, concessionario della Azienda Faunistica Venatoria, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1332/89, intende affidare alcuni servizi ritenuti necessari all'esercizio dell'Azienda nel rispetto del regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.21 del 31-05-2017.

Ai fini del presente capitolato si specificano le seguenti definizioni:

-A.F.V. – Azienda Faunistica Venatoria concessa al Comune di Poggio Moiano in persona del Sindaco Pro-tempore;

-CONCESSIONARIO – Comune di Poggio Moiano in persona del Sindaco Pro-tempore concessionario dell'A.F.V.;

-GESTORE – Soggetto affidatario della gestione di alcuni servizi dell'A.F.V.

Articolo 2

FINALITA'

L'Azienda Faunistica Venatoria di Poggio Moiano, denominata anche A.F.V., è un'istituzione sul territorio comunale ed è in possesso di caratteristiche ambientali di interesse naturalistico e di adeguata potenzialità faunistica; idonea quindi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla 157/92, alla legge regionale n. 17/95 e ss.mm.ii. e dalle restanti norme e regolamenti sovracomunali vigenti in materia sia di tutela che di gestione della fauna selvatica anche attraverso opportuni interventi di miglioramento ambientale adottati dal Concessionario.

Le finalità naturalistiche e faunistiche dell'azienda, rappresentando quindi un interesse di tipo collettivo e di pubblica utilità.

A tal fine, il Comune di Poggio Moiano in qualità di titolare della Concessione, è tenuto, attraverso la gestione dell'azienda, ad assicurare gli interventi necessari al ripristino e/o al mantenimento dell'ambiente per il perseguimento delle citate finalità.

L'Azienda Faunistica Venatoria, istituita per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, non può, ai sensi della L.157/92, perseguire finalità di lucro ed è tenuta, ove necessario, al mantenimento, al ripristino ed al miglioramento degli ambienti naturali ai fini della conservazione della fauna selvatica sui propri territori, nel rispetto delle colture agricole, delle attività tradizionali e all'uso razionale dei territori destinati sia alla gestione venatoria che alla conservazione stessa.

Secondo la normativa attuale l'A.F.V., ove necessario e in generale, interviene in accordo coi proprietari dei fondi ove necessario con azioni sul territorio con:

- a. apprestamenti pabulari naturali specie sulle terre incolte (colture a perdere);
- b. mantenimento e miglioramento dell'habitat naturale;
- c. incremento quantitativo e qualitativo della fauna selvatica;

d. immissioni frazionate nel tempo di animali e comunque in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 della L. R. n. 17 del 02/05/1995 e ss.mm.ii;

e. ogni altro intervento utile al miglioramento dell'habitat naturale;

f. promozione dello sviluppo economico del territorio attraverso l'incentivazione della diversificazione dell'attività venatoria e la sostenibile e compatibile valorizzazione turistica ed ambientale del territorio dell'A.F.V. anche in sinergia con le altre azioni di sviluppo intraprese o da intraprendere nel Comune.

Per il perseguimento dei propri fini il Concessionario potrà utilizzare oltre alle proprie risorse di bilancio, anche contributi e finanziamenti ammessi da Enti pubblici, Consorzi, Comunità Europea ecc.

Articolo 3

GESTIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICA

Il Concessionario assumerà ogni decisione sulla gestione dell'Azienda Faunistica Venatoria, sulla base di studi di fattibilità redatti da tecnici di comprovata esperienza in materia per l'individuazione della migliore tipologia di gestione dell'A.F.V.

Sarà facoltà del Concessionario, per il migliore raggiungimento delle suddette finalità, affidare all'esterno dell'Ente, alcuni servizi di gestione dell'A.F.V., meglio indicati nel successivo Art. 4.

Nella gestione dell'Azienda il Concessionario si avvale della collaborazione di un Comitato Consultivo costituito da 7 consiglieri nominati dal Sindaco, di cui:

- n. 4 tra i "cacciatori locali" eletti dall'assemblea dei cacciatori
- n. 1 esperto in materia ambientale
- n. 2 proprietari agricoli di terreni ricompresi nell'A.F.V.

Il Comitato sarà coordinato dal legale rappresentante del Comune o da un suo delegato, individuato anche tra il personale comunale.

I consiglieri eletti nel Comitato Consultivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Sono eleggibili tutti i cacciatori membri dell'A.F.V., purchè non interessati da procedimenti disciplinari e in regola con la quota associativa.

I compiti assegnati al Comitato sono di natura consultiva e propositiva sui servizi di gestione e sulle attività dell'Azienda Faunistica Venatoria di Poggio Moiano.

Articolo 4

SERVIZI ESTERNI DI GESTIONE DELL'AZIENDA FAUNISTICA

Il presente capitolato disciplina i servizi di gestione dell'A.F.V. che il CONCESSIONARIO intende affidare a soggetti in possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità e le procedure previste dalle normative e regolamenti al momento vigenti in materia.

Il GESTORE nell'ambito dell'affidamento dei servizi dovrà rispettare anche le previsioni dello Studio di Fattibilità redatto dal Faunista, nello specifico provvedere:

- a) all'assistenza nelle fasi di controllo e vigilanza del personale preposto del Concessionario;
- b) espletare ogni adempimento burocratico compiendo tutti gli atti connessi con la gestione del servizio affidato per il raggiungimento delle finalità dell'A.F.V.;
- c) provvedere alla cura di tutte le attività, fatta eccezione della sola iscrizione all'Azienda faunistico Venatoria dei cacciatori che resta di esclusiva competenza del Concessionario;
- d) curare tutti gli adempimenti amministrativi per conto del Concessionario ove demandato, fatta eccezione dell'incarico del tecnico faunista, che resta a cura e spese e di esclusiva competenza del Concessionario;
- e) valutare e promuovere interventi di conservazione e gestione faunistica con il concessionario o con il tecnico faunista;
- f) farsi carico delle spese di gestione dei servizi dell'A.F.V. e di ogni altro onere economico e fiscale previsto dalla legge nonché la stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- g) farsi carico di tutte le spese di indennizzo per eventuali danni a cose, animali o persone ai sensi della normativa vigente in materia, nonché dello specifico regolamento del CONCESSIONARIO ove emanato;
- h) il GESTORE, in considerazione che il Concessionario auspica che l'A.F.V. assuma un ruolo trainante per l'economia del territorio nell'ambito del turismo, si impegna a promuovere ogni utile attività, anche di concerto con il Concessionario, a tale scopo organizza almeno una manifestazione annua, avente quale tema conduttore l'attività agricola, venatoria e zootecnica quale veicolato d'oneri.
- i) il GESTORE in maniera non esaustiva dovrà espletare le seguenti attività:
- Amministrazione e contabilità
 - Attività faunistiche, quali: Manutenzioni di recinti, voliere e tabellazioni, fontanili, strade rurali cc.
 - Attività di ripopolamento
 - Prevenzione e contenimento dei danni
 - Interventi di miglioramento ambientale e faunistico
 - Mangimi e profilassi igienico sanitarie
 - Attrezzature (es. parchetti di ambientamento, fari censimento, radio e comunicazioni ecc)
 - Consulenze faunistiche per programmazioni annuali e poliennali
 - Consulenze veterinarie relative al rilascio/ripopolamento programmati a breve e medio termine
 - Carburanti
 - Manutenzione dei mezzi
 - Eventuale locazione se non di proprietà
 - Utenze
- l) Ogni ulteriore adempimento previsto dal presente capitolato d'oneri con particolare riguardo all'art. 23

Articolo 5

COMITATO DI VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DELLA GESTIONE

1. Al fine di garantire una rigorosa e puntuale esecuzione di quanto previsto nel regolamento e di evitare l'insorgere di controversie, il Concessionario potrà istituire un Comitato di Vigilanza sulla esecuzione della gestione (di seguito denominato Comitato)

Esso è composto:

- dal Sindaco-Concessionario o suo delegato in rappresentanza del Comune di Poggio Moiano Concessionario;
- dal tecnico faunista incaricato dal Concessionario
- dal Gestore dei servizi affidati dal Concessionario

Il Sindaco-Concessionario può sempre prendere parte alle sedute del Comitato di Vigilanza.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno durante il periodo della gestione su convocazione del Sindaco o suo delegato ogniqualvolta si evidenzino eventuali inadempimenti da parte del Gestore, nonché per la definizione dei compiti ad esso affidati dal regolamento.

3. Le determinazioni del Comitato sono verbalizzate e obbligano tra loro le parti.

E' sempre fatta salva ed impregiudicata la facoltà del Concessionario di richiedere l'applicazione della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 25, nei casi previsti di inadempimento da parte del Gestore.

4. La partecipazione alle sedute del Comitato non dà diritto a rimborsi od indennità.

5. Il Comitato di Vigilanza resta in carica per tutta la durata dell'affidamento della gestione dei servizi.

Articolo 6

COMPITI DEL COMITATO DI VIGILANZA

L'attività del Comitato dovrà essere quella di assicurare un corretto svolgimento delle funzioni dell'A.F.V. e a salvaguardare la conservazione del patrimonio faunistico della azienda.

La tutela e la conservazione degli ambienti naturali sarà un dovere del Concessionario contro abusi e speculazioni edilizie.

In particolare il Comitato dovrà:

- a) collaborare sotto il profilo tecnico-amministrativo con il Concessionario per la migliore conduzione della Azienda;
- b) fornire al Concessionario tutte quelle indicazioni relative ad una corretta regolamentazione degli atti;
- c) collaborare con gli organi di vigilanza;
- d) collaborare con il Concessionario nella individuazione e riassetto delle aree incolte;

Articolo 7

CACCIATORI LOCALI

L'iscrizione all'A.F.V. è riservata principalmente ai cacciatori locali (soci interni) del Comune di Poggio Moiano, in regola con la licenza sull'attività venatoria e in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

1. Nati nel Comune di Poggio Moiano e ivi residenti dalla nascita
 2. Nati nel Comune di Poggio Moiano o ivi residente alla nascita, che in un periodo della loro vita vi abbiano risieduto continuativamente per almeno 20 anni.
 3. Residenti nel Comune di Poggio Moiano da almeno 10 anni in maniera continuativa
- Appartengono inoltre alle Comunità locali quei soggetti in possesso di almeno tre dei seguenti requisiti:

- A) Figlio di genitori residenti da almeno venti anni nel Comune di Poggio Moiano
- B) Proprietari di almeno tre Ha di terreni all'interno dell'area della A.F.V.
- C) Proprietari ed utilizzatori di almeno una unità abitativa sita nel territorio del Comune di Poggio Moiano
- D) Soggetti sposati con persone aventi i requisiti di cui ai punti 1),2),3)
- E) Soggetti che svolgono la loro attività lavorativa in Poggio Moiano da almeno 10 anni
- F) Soggetti iscritti nell'A.F.V. di Poggio Moiano da almeno 10 anni.

Articolo 8

CACCIATORI ESTERNI

L'iscrizione all'A.F.V. è inoltre consentita in via secondaria ai cacciatori esterni (soci esterni) in regola con la quota associativa e con la licenza sull'attività venatoria.

Ai cacciatori esterni saranno applicate quote d'iscrizione differenziate da quelle dei cacciatori locali secondo le disposizioni stabilite da Concessionario.

Articolo 9

ISCRIZIONE ED AMMISSIONE

1. L'iscrizione all' A.F.V. è aperta a tutti i cacciatori in regola con la licenza sull'attività venatoria sulla base dei criteri di cui agli artt. 6 e 7.

Le domande di ammissione all'esercizio venatorio nell'A.F.V. dovranno essere indirizzate direttamente al Concessionario, secondo le modalità stabilite dal Concessionario stesso.

L'Ufficio comunale preposto, provvederà all'iscrizione, previa verifica del pagamento della quota annua associativa stabilita dal Concessionario, sentito il Comitato Consultivo.

2. Le quote annue associative vengono distinte tra soci interni (cacciatori locali) e soci esterni (cacciatori esterni).

Articolo 10

QUOTE RELATIVE ALLE SPESE DI GESTIONE AZIENDALE

1. Le quote di partecipazione alla gestione dei costi dell'A.F.V. da versarsi al Concessionario dagli iscritti per ciascuna stagione venatoria, sono quelle stabilite ogni anno dal Concessionario.

2. L'iscrizione e il versamento andranno in generale effettuati prima dell'inizio della stagione venatoria a cui fanno riferimento secondo modalità e tempi stabiliti dal concessionario.

L'iscrizione dà diritto all'attività venatoria esclusivamente per la stagione di competenza stabilita dal calendario venatorio.

3. Spetterà al Concessionario determinare le quote annue di iscrizione, con applicazione di tariffe agevolate ai cacciatori locali in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 del presente capitolato d'onori.

4. Il Gestore non potrà richiedere contributi ai cacciatori relativi ai servizi già ad esso affidati dal Concessionario.

Articolo 11

DURATA DELLA GESTIONE

1. L'affidamento dei servizi di gestione dell'A.F.V. avrà decorrenza dalla firma del contratto e cesserà automaticamente allo scadere della concessione fissata al **31-12-2018** (rif. determina dirigenziale n. 587 del 14-10-2011 della Provincia di Rieti I settore).

Nel caso di rinnovo della concessione dell'A.F.V. a favore del Comune di Poggio Moiano entro la prevista scadenza del 31-12-2018, il contratto di gestione dei servizi proseguirà automaticamente fino al **5° anno**, comunque entro la nuova scadenza qualora la durata risultasse inferiore al 5° anno.

Resta escluso il tacito rinnovo del contratto.

Qualora il rinnovo della concessione dell'A.F.V. a favore del Comune di Poggio Moiano avvenisse dopo la scadenza del 31-12-2018, il contratto proseguirà fino al **5° annuo** effettivo di gestione, con decorrenza dalla data stabilita dal Concessionario per la prosecuzione delle attività di gestione dei servizi.

Resta la facoltà del Gestore di accettare o meno la prosecuzione delle attività di gestione dei servizi dell'A.F.V., comunque agli stessi, prezzi patti e condizioni del contratto.

L'eventuale rinuncia del Gestore alla prosecuzione delle attività dovrà essere comunicata in forma scritta al Comune di Poggio Moiano, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del concessionario.

Nessun onere aggiuntivo è riconosciuto al Gestore per effetto della sospensione delle attività e per qualsivoglia causa e durata della stessa, così come per la ripresa del servizio.

Il rinnovo della Gestione dei servizi al termine della scadenza del 5° anno (o minor durata) non è automatico ed è rimesso alla libera e discrezionale valutazione del CONCESSIONARIO con apposito atto dei competenti organi istituzionali.

L'aggiudicatario, allo scadere del 5° anno (o minore durata), dovrà comunque garantire la continuità della gestione dei servizi dell'A.F.V. fino al subentro del nuovo soggetto individuato dal CONCESSIONARIO per mezzo di apposita gara o altra procedura ritenuta valida e opportuna da parte dell'Ente, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nel periodo transitorio, spetterà al gestore il corrispettivo di cui all'art. 12 ripartito in dodicesimi e applicato ai mesi del servizio svolto.

2. La gestione è automaticamente risolta qualora la Regione (o il soggetto che ne svolgerà le funzioni) revocasse al Comune di Poggio Moiano la concessione dell'A.F.V. In tal caso il GESTORE non avrà nulla a pretendere ed a nessun titolo dal CONCESSIONARIO anche quando il mancato rinnovo e la revoca della concessione avvenissero per colpa del CONCESSIONARIO medesimo o per sua discrezionale decisione.

3. La gestione potrà inoltre essere risolta su specifico atto del CONCESSIONARIO al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 12 punto 4 del presente capitolato.

Articolo 12

CORRISPETTIVO ANNUO - MODALITA' DI PAGAMENTO E CONDIZIONI

1. Per le attività affidate dal CONCESSIONARIO e disciplinate con il presente capitolato d'oneri, spetterà al GESTORE un corrispettivo netto annuo (A CORPO) offerto in sede di gara, fatti salvi gli eventuali e successivi aggiornamenti per il verificarsi delle condizioni di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo.

Il corrispettivo da intendersi (A CORPO) potrà essere liquidato su emissione delle fatture elettroniche da parte del GESTORE e previa accettazione dell'ufficio comunale preposto, con le seguenti modalità e condizioni:

Il 60% del corrispettivo potrà essere liquidato ad avvenuta presentazione al protocollo comunale del Modello 4) di "avvenuto ripopolamento" fissato entro il 31 agosto di ogni anno o altra data comunicata dagli Enti preposti, fatta salva ogni ulteriore verifica ritenuta necessaria da parte del CONCESSIONARIO eseguita dagli uffici comunali e dalle figure preposte (organi di vigilanza, faunista ecc.).

Il saldo pari al restante 40% del corrispettivo, salvo conguaglio per le condizioni di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo, potrà essere liquidato entro 30 giorni dal formale atto emesso dal CONCESSIONARIO a seguito delle verifiche sulla corretta gestione dell'Azienda nella stagione di riferimento e dei riscontri sulla prevista rendicontazione di cui all'art. 28 del presente capitolato.

Il CONCESSIONARIO potrà inoltre disporre anche ai fini del saldo finale le seguenti verifiche:

- a) verifiche dello stato dei luoghi dell'azienda da parte del Faunista e/o degli organi di vigilanza
- b) verifiche dei miglioramenti apportati – attività faunistico
- c) ogni altra verifica o risconto contabile ritenuto necessario dal CONCESSIONARIO ai fini della liquidazione del saldo finale.

2. Fatto salvo il rispetto di tutti gli adempimenti previsti con il presente capitolato, nel solo caso di accertamento da parte del CONCESSIONARIO di una MAGGIORE entrata nella stagione venatoria di riferimento, derivante da ulteriori iscrizioni rispetto al piano economico autorizzato, potrà essere riconosciuta a favore del GESTORE e con specifico atto del CONCESSIONARIO, una percentuale

di incremento del corrispettivo, nei limiti del **10%** applicato alla maggiore entrata, da liquidare al saldo finale e al termine della stessa stagione venatoria.

3. Qualora venisse accertata da parte del CONCESSIONARIO una MINORE entrata nella stagione venatoria di riferimento, derivante da una riduzione delle iscrizioni, il corrispettivo del GESTORE sarà ridotto proporzionalmente rispetto alla minore entrata, comunque nei limiti del **10%**, da trattenere al saldo finale della medesima stagione.

4. Al superamento del 10% della MINORE entrata, sarà facoltà esclusiva del CONCESSIONARIO recedere dal contratto di affidamento dei servizi, mediante comunicazione scritta al GESTORE almeno 30 giorni prima della prevista data della cessazione.

Sarà liquidata al GESTORE la sola parte del corrispettivo maturata alla data della cessazione del servizio.

Nessuno compenso aggiuntivo, risarcimento, interessi e quant'altro, spetterà al GESTORE per la rescissione anticipata del contratto di affidamento dei servizi comunicata dal CONCESSIONARIO.

Articolo 13

DISPOSIZIONI DI LEGGE E CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicheranno le norme vigenti in materia di armi, le disposizioni della legge 157/92 o contenute in altre leggi Regionali nella delibera Regionale n. 6091/99, nel piano faunistico venatorio della Provincia di Rieti 2013/2018 o in provvedimento regolamentare in materia.

2. L'Amministrazione declina ogni responsabilità verso il GESTORE in caso di alterazioni che dovessero interessare i terreni ricompresi nell'A.F.V. provocati da terzi, da evento fortuito o da forza maggiore.

3. Il CONCESSIONARIO, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1373 del codice civile, in tutti i casi di accertato inadempimento del GESTORE, previa deliberazione dell'organo consiliare, può esercitare la facoltà di sciogliere unilateralmente la Gestione in base a dichiarazione di volontà da comunicarsi al GESTORE, a mezzo raccomandata AR, presso il domicilio eletto del GESTORE.

Articolo 14

NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO

Il Concessionario rilascia i permessi venatori giornalieri dell'A.F.V. a tutti coloro in possesso dei previsti requisiti, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale e previo versamento delle quote stabilite dalla Giunta Comunale, diversificate tra i cacciatori locali e i cacciatori esterni.

Il socio ha l'obbligo e la responsabilità di annotare di volta in volta il numero di capi di selvaggina prelevati depositando, a termine della singola cacciata, il permesso negli appositi contenitori o direttamente al gestore secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della DGR 6091/1999 ss mm

e ii. Le singole quote di prelievo sono stabilite dal Concessionario secondo i piani annuali di prelievo e assestamento faunistico approvati dalla Regione per le specie in indirizzo.

Articolo 15

VIGILANZA VENATORIA

La vigilanza venatoria all'interno dell'A.F.V. a cura del Concessionario è espletata in via prioritaria da agenti di polizia municipale ai sensi dell'art. 29 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, (guardie giurate comunali, così definite ai sensi dell'art. 43 comma 4 della legge regionale 2 maggio 1995 n. 17).

La vigilanza potrà inoltre essere affidata dal Concessionario ad altri soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il personale di vigilanza esercita il controllo su tutto il territorio dell'Azienda, sulla fauna tutelata, sull'esercizio venatorio, sul prelievo della fauna selvatica e sulla regolarità della tabellazione dell'azienda medesima.

Articolo 16

DIVIETI

1. Fatti salvi i divieti sanciti dalla Legge 157/92, dalla LR 17/95 e loro modifiche e integrazioni, è altresì vietato:

- a) ai cacciatori ammessi, sostare o penetrare in atteggiamento di caccia nelle zone di rifugio e protezione aziendali o di adoperarsi per scacciare la selvaggina dal loro interno;
- b) installare nell'area dell'A.F.V. appostamenti fissi e di quelli temporanei che comportino preparazione di sito con modifica o occupazione non momentanea del terreno non autorizzati dal concessionario.

2. E' sempre vietata la caccia su fondi in attualità di coltivazione. Ogni eventuale danno sarà risarcito ai proprietari del fondo direttamente dal Gestore, fatta salva la possibilità per lo stesso di rivalersi sul cacciatore che ha provocato il danno.

3. E' vietata ai non autorizzati l'introduzione in A.F.V. di qualsiasi specie di fauna selvatica.

4. E' tassativamente vietato abbattere specie animali in esubero rispetto alle previsioni del piano annuale di prelievo o di quanto assegnato giornalmente al singolo socio dell'A.F.V.

5. E' vietata la pratica del foraggiamento a scopo venatorio.

6. All'attività venatoria in azienda si applicano le limitazioni previste dalla normativa vigente e quelle disposte dal concessionario.

Articolo 17

SANZIONI

Per soci trasgressori è prevista la sospensione dall'attività venatoria in azienda e la confisca del/i permessi rilasciati senza rimborso della quota associativa per l'anno in corso. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali si rimanda alla normativa vigente in materia.

Articolo 18

DOVERI

Ogni socio, è tenuto se richiesto, dagli organi di vigilanza incaricati dal Concessionario o da agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché dal personale di vigilanza dell'A.F.V., a fornire tutta la documentazione personale relativa all'attività venatoria, ivi compreso il permesso giornaliero di caccia rilasciato e consentire la verifica del carniere. Al termine della giornata di caccia il socio restituisce il permesso compilato attraverso gli appositi contenitori o al gestore. La raccolta e la trasmissione dei permessi al concessionario per la compilazione dei registri sono a cura del gestore.

Articolo 19

CASA DI CACCIA

Il GESTORE può dotarsi, a sua cura e spese, di una casa di caccia con funzione di sede operativa.

Articolo 20

UFFICIO A.F.V. PREPOSTO DEL CONCESSIONARIO

1. Alla gestione dell'A.F.V. provvede direttamente il GESTORE sotto il controllo del CONCESSIONARIO che vi provvede a mezzo dei propri uffici.
2. Per il coordinamento e l'espletamento di ogni attività propria del CONCESSIONARIO e per ogni incombenza diretta al controllo dell'attività del GESTORE è preposto l'Ufficio competente individuato dalla Giunta Comunale.
3. L'Ufficio preposto è retto dal Responsabile del Servizio per le attività connesse al controllo della gestione dell'A.F.V. coordinato dal Sindaco pro-tempore in qualità di titolare della concessione e può avvalersi di esperti e consulenti all'uopo nominati.
4. L'Ufficio espleta tutte le funzioni inerenti la concessione e il controllo dell'operato del GESTORE.
5. L'Ufficio definisce la collaborazione con il GESTORE e di concerto con gli organi regionali competenti, progetti particolari di ripopolamento;

Articolo 21

PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' PER

LA CONSERVAZIONE E IL RIPRISTINO AMBIENTALE

1. Il GESTORE dovrà recepire e rispettare i contenuti dei piani di gestione faunistici redatti annualmente dal tecnico faunista su incarico del CONCESSIONARIO, nel rispetto del Regolamento delle Aziende Faunistico Venatorie, nonché dal regolamento comunale della A.F.V. approvato con deliberazione di C.C. n.21 del 31-05-2017 e di ogni altra norma e regolamento vigente in materia.
3. Alla fine dell'annata venatoria il GESTORE produrrà al CONCESSIONARIO una relazione riepilogativa sulle attività svolte nella stagione di riferimento.

Articolo 22

ZONE DI CACCIA

1. Il GESTORE, provvederà a delimitare zone di caccia all'interno dell'A.F.V., istituendo comunque una zona interdetta all'attività venatoria da destinarsi al ripopolamento e alla cattura di specie faunistiche.
2. Le dimensioni di tale zona non potranno essere inferiori ai limiti imposti da normative nazionali regionali e provinciali e comunque ai 30 Ha.

Articolo 23

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE

PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' VENATORIA

1. Il GESTORE, visto il Calendario venatorio Regionale, visti i piani di abbattimento approvati dagli organi competenti, accertata l'eventuale sussistenza di particolari esigenze del CONCESSIONARIO attraverso la consultazione dell'Ufficio preposto Comunale, di concerto con il CONCESSIONARIO, dovrà dare inizio alla stagione venatoria dell'anno di riferimento, nel rispetto del Calendario Venatorio dell'A.F.V.
2. L'esercizio della caccia nell' A.F.V. è regolamentato dal Calendario Venatorio dell'A.F.V. per la caccia alle specie di selvaggina dell'indirizzo faunistico dell'A.F.V. stessa, lepre e dalle disposizioni contenute nel Calendario Venatorio della Regione Lazio per la rimanente selvaggina cacciabile.
3. Il GESTORE deve rendere noto al CONCESSIONARIO il piano operativo delle immissioni di fauna selvatica all'interno dell' A.F.V., nel rispetto delle previsioni contenute nel piano di abbattimento redatto dal tecnico incaricato dal Comune, specificandovi i luoghi di lancio, la data delle operazioni e la quantità dei capi immessi per ogni specie. I lanci devono comunque essere effettuati in modo da consentire una irradiazione omogenea della fauna immessa su tutto il territorio aziendale.
Il CONCESSIONARIO può presenziare alle operazioni di immissione per mezzo di un suo rappresentante.
4. Il GESTORE si obbliga, pena l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del presente capitolato, ad immettere a proprie spese il numero degli esemplari e le relative specie indicate nel piano di abbattimento approvato dagli enti territorialmente competenti.
5. Il tecnico faunista incaricato del piano e della stima delle consistenze faunistiche aziendali sarà individuato e nominato a cura e spese del CONCESSIONARIO in conformità alle norme vigenti in materia di incarichi professionali.
6. Il GESTORE, si obbliga ad individuare aree idonee per la realizzazione di appezzamenti di colture a perdere, per soddisfare le esigenze trofiche della fauna stanziale e migratoria, per una superficie complessiva pari a 32 ha. Detti interventi saranno a totale carico del GESTORE. La mancata

realizzazione di appezzamenti di colture a perdere determinerà l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del presente capitolato.

7. Il GESTORE pena l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del presente capitolato, si obbliga al rifacimento e al riposizionamento, ove necessario, di tutta la segnaletica aziendale specie di quella posta lungo il perimetro dell'A.F.V.;

8. Il GESTORE, pena l'applicazione della clausola risolutiva di cui all'art. 25 del presente capitolato, si obbliga ad effettuare l'integrale manutenzione, compreso il taglio della vegetazione infestante, che si sviluppa sui fronti stradali, da farsi almeno due volte nella stagione faunistica, nei modi e tempi stabiliti dal CONCESSIONARIO, di parte della viabilità rurale (**pari ad ameno 1 km**) da concordare preventivamente con l'Ufficio preposto Comunale.

9. Il GESTORE pena l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del presente capitolato, si obbliga a mantenere puliti e funzionanti i fontanili di seguito elencati: Fonte Sceta, Colle Mannulo, Fonte Pelosa, Pomata, Osteria Nuova (Pratolungo), Fonte Casalurso, Fonte Castello, Fontanella del Rio, Fontanile Cerdomare, Fontanile Miano, Fontanile Via Scandriglia (Scentelle).

Articolo 24

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, si rimanda al regolamento comunale di gestione dell'A.F.V. e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Articolo 25

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La mancata ottemperanza da parte del gestore degli obblighi previsti dal presente capitolato d'oneri e del regolamento comunale di gestione dell'A.F.V. e alle vigenti disposizioni legislative in materia, comporterà la risoluzione del medesimo e quindi della Gestione dell'Azienda.

Costituisce inoltre causa di risoluzione dell'affidamento della Gestione, l'accertamento di irregolarità gestionali relative ad eventuali precedenti gestioni di aziende faunistiche venatorie di cui l'ente concessionario dovesse venire a conoscenza successivamente alla sottoscrizione del capitolato d'oneri. In caso di violazione il CONCESSIONARIO comunicherà in forma scritta al gestore le contestazioni specifiche.

Il gestore, nel termine di dieci giorni, potrà fornire le proprie controdeduzioni.

In caso di inutile decorso del termine di cui al comma che precede o nel caso in cui le deduzioni del gestore siano ritenute insufficienti la Giunta Comunale provvederà alla risoluzione della gestione senza oneri per il concessionario e con riserva di richiedere al gestore il risarcimento dell'eventuale danno.

La Gestione si risolverà di diritto per effetto dell'inadempimento, totale o parziale, da parte del GESTORE, alle obbligazioni richiamate presente capitolato d'oneri.

Costituisce inoltre causa di risoluzione, l'inottemperanza del GESTORE nell'obbligo di rendicontazione e di trasmissione dei documenti e adempimenti di cui all'art. 28 che segue.

Articolo 26

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato. Il CONCESSIONARIO verifica in occasione di ogni pagamento a favore del GESTORE e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti prevista dalla L. 136 del 13-08-2010, il Gestore dichiara che tutte le liquidazioni a suo favore dovranno avvenire presso la Banca _____ di ____ Ag. _____ con sede in _____ codice IBAN _____.

Articolo 27

CORRISPETTIVO ANNUALE POSTO A BASE DI GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL'A.F.V.

Si riporta di seguito l'importo del corrispettivo annuale posto a base di gara (a CORPO) per la gestione dei servizi dell'A.F.V. ai fini della formulazione dell'offerta economica e quindi del contratto, suddiviso per le varie attività e spese generali.

b1) Coperture assicurative € 1.700,00 oltre iva

b2) Attività Faunistiche € 7.786,89 oltre iva

b3) Consulenze € 2.459,02 oltre iva

b4) Funzionamento e gestione dei servizi € 4.836,07 oltre iva

b5) Spese generali nella misura del 10% su (b1+b2+b3+b4) pari ad € 1.678,20 oltre iva

Totale a base di gara (a CORPO) € 18.460,16 oltre iva 22%

Articolo 28

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Il GESTORE, entro il **30 marzo** di ogni anno dovrà trasmettere al CONCESSIONARIO la rendicontazione della spesa sostenuta relativa alla gestione dell'annualità precedente, che dovrà contenere:

- relazione dettagliata delle attività svolte nella stagione di riferimento
- copia delle fatture quietanzate di acquisto e immissione fauna
- copia fattura quietanzata della copertura assicurativa del Gestore
- ogni ulteriore documento comprovante le spese sostenute per i servizi affidati di gestione dell'A.F.V.

Resta la facoltà esclusiva del CONCESSIONARIO di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari per le suddette finalità, nonché per l'analisi della gestione tecnico-economico e finanziaria dei servizi affidati.

POGGIO MOIANO li _____

PER IL CONCESSIONARIO
Il Responsabile del Servizio Tributi

PER IL GESTORE
Il Legale Rappresentante